SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 3454

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

Disposizioni in materia di lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.

Dall'ottobre 1994 allo stesso mese del 1995, invece, i pensionati dell'ex Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici.

In tale modo, solo un numero limitato di Postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco vigente del contratto.

Appare quindi indifferibile l'esame del presente disegno di legge per porre fine ad una discriminazione di trattamenti rispetto ad altri lavoratori e ad altre categorie che si trovano in condizioni analoghe.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1º ottobre 1994 al 1º ottobre 1995)

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente «Poste Italiane» ai sensi del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1º ottobre 1994 e il 1º ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.